




ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Teresa Confalonieri”

Vico San Severino N.27 – Vico Santi Filippo e Giacomo
80138 NAPOLI

Prot. 1659/01
del 5/5/2016

“REGOLAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI”



REGOLAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI

PARTE PRIMA: composizione, compiti e modalità di funzionamento del Comitato

Art. 1. Componenti del Comitato

Il comitato è costituito, ai sensi del comma 129 della legge 107/2015, dai seguenti componenti:

1. Il dirigente scolastico che è il presidente di diritto;
2. tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
3. due rappresentanti dei genitori;
4. un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Art. 2. Criteri e modalità di elezione dei membri del Comitato componente docenti e genitori

a) per la scelta dei docenti membri del comitato da parte del collegio docenti

1. Possono candidarsi a far parte del Comitato i docenti di ruolo in servizio presso l'Istituto, appartenenti a tutti e tre gli ordini di scuola, che abbiano maturato un'anzianità di servizio superiore a tre anni.
2. Possono candidarsi i docenti che non prevedano di presentare domanda di mobilità volontaria per un triennio.
3. Il Collegio Docenti sceglie i tre membri sulla base di candidature volontarie.
4. In caso di più candidature, il Collegio procede alla votazione a scrutinio segreto per la scelta dei membri.
5. E' possibile individuare fino ad un massimo di quattro candidature, sulla base dell'anzianità di servizio nella scuola.
6. Nella votazione, ciascun docente esprime due preferenze.

b) per la scelta dei docenti membri del comitato da parte del consiglio d'istituto

1. Possono candidarsi a far parte del Comitato i docenti di ruolo in servizio presso l'Istituto, facenti parte del Consiglio che abbiano maturato un'anzianità di servizio superiore a tre anni.
2. Il Consiglio sceglie il docente sulla base di candidature volontarie.
3. In caso di più candidature, il Consiglio procede alla votazione a scrutinio segreto per la scelta dei docenti.
4. Nella votazione, ciascun membro del Consiglio esprime una preferenza.

c) per la scelta della componente genitori del comitato da parte del consiglio d'istituto

1. Il Consiglio sceglie due membri della componente genitori fra coloro che fanno parte del Consiglio stesso.
2. Il Consiglio sceglie i genitori sulla base di candidature volontarie.
3. Costituisce titolo preferenziale l'essere genitore di alunni iscritti alle prime classi dei tre ordini di scuola dell'Istituto.
4. In caso di più candidature, il Consiglio procede alla votazione a scrutinio segreto per la componente genitori.
5. E' possibile individuare fino ad un massimo di quattro candidature.
6. Nella votazione, ciascun membro del Consiglio esprime due preferenze.

Art. 3. Durata della nomina

Il Comitato di valutazione dura in carica tre anni scolastici.

Art. 4. Compiti del Comitato

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

1. della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
2. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
3. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti dell'Istituzione scolastica ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 T.U. Scuola su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 T.U. Scuola.

Art. 5. Status dei componenti del Comitato

Tutti i membri del comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003 e da eventuali disposizioni specifiche contenute nel regolamento d'istituto. Nessun compenso è previsto per i membri dell'organo collegiale.

Art. 6. Competenza alla convocazione e nomina segretario.

1. La convocazione del comitato è disposta dal dirigente scolastico che lo presiede. Alla prima riunione dell'anno scolastico, il dirigente scolastico nomina un segretario per la singola seduta o per l'intero anno scolastico con il compito di redigere il verbale.
2. Il verbale è firmato dal dirigente scolastico e dal segretario e deve essere depositato nella segreteria della scuola possibilmente entro dieci giorni dalla seduta. Ciascun componente del comitato ha diritto di prenderne visione.
3. E' fatto salvo il diritto, per chiunque abbia interesse, l'accesso agli atti a norma di legge.

Art. 7. Convocazione

1. La convocazione del comitato è disposta a mezzo di avviso (incluso mail) e/o comunicato interno da pubblicarsi all'albo on line dell'Istituto almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. A tal fine devono ritenersi inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario. L'avviso viene inviato anche via mail ai componenti;
2. L'avviso di convocazione contiene l'elenco dei punti inseriti nell'ordine del giorno, indica la data, l'ora di inizio dell'adunanza e la sede dove la stessa sarà tenuta.

Art. 8. Convocazione su richiesta dei componenti

1. Il dirigente scolastico è tenuto a convocare il comitato, in un termine non superiore a dieci giorni, quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno in cui perviene alla segreteria della scuola la richiesta dei componenti, indirizzata al Dirigente Scolastico, immediatamente registrata al protocollo.

Art. 9. Deposito degli atti relativi agli argomenti dell'ordine del giorno

Gli atti e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono resi disponibili in forma digitale su supporto informatico e trasmessi telematicamente ai componenti, entro i termini prescritti per la consegna dell'avviso di convocazione, al fine di consentire ai componenti di averne adeguata informazione.

Art. 10. Adunanza del comitato

1. Il Comitato è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza;
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale.

Art. 11. Modalità di svolgimento delle adunanze

1. Le adunanze del comitato non sono pubbliche.
2. Nessuna persona estranea al comitato può avere accesso e partecipare alla adunanza.

Art. 12. Numero legale per la validità delle deliberazioni

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 13. Conclusione delle adunanze

1. Il dirigente scolastico dichiara chiusa l'adunanza dopo aver concluso la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

PARTE SECONDA: criteri di valutazione dei docenti

Art. 14. Elaborazione dei criteri per la valutazione dei docenti e modalità operative

1. I membri del Comitato, con comunicazione telematica e/o cartacea, prima della seduta dedicata all'elaborazione dei criteri di cui al presente articolo, possono trasmettere agli altri componenti del comitato una motivata proposta di elaborazione dei criteri per la valutazione dei docenti, al fine di individuare i criteri più adeguati a rilevare evidenze qualitative attinenti ai traguardi di miglioramento previsti.
2. Il Comitato individua i marcatori qualitativi valutabili e misurabili per ognuna delle tre aree di cui all'art. 2 (commi 1,2,3) del presente regolamento.
3. Il Comitato delibera altresì sulle modalità ed i tempi per la presentazione di quanto utile all'accesso al bonus premiale.

Art. 15. Modifiche ed integrazioni dei criteri

Il comitato, con espresso riferimento alle competenze di cui al comma 3 dell'art. 11 del TU, come modificato dall'art. 129 della legge, decide sull'adozione o conferma del regolamento o dei criteri relativi alla valorizzazione dei docenti e su eventuali richieste di modifica e/o integrazione, di norma entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico; le predette modifiche e integrazioni entrano in vigore direttamente nell'anno scolastico di riferimento.

100

100